

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 3215

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(DE MICHELIS)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(CIRINO POMICINO)

col Ministro del Tesoro

(CARLI)

col Ministro della Pubblica Istruzione

(MISASI)

col Ministro per i Beni Culturali e Ambientali

(ANDREOTTI)

e col Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

(RUBERTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 1992

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 18 aprile 1991

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo culturale con il Cile, firmato a Roma il 18 aprile 1991, rientra nella serie di azioni intraprese dal Ministero degli affari esteri per estendere ad un sempre maggior numero di Paesi la presenza della lingua, della cultura e della civiltà italiane.

Col Cile si era già da tempo cercato di addivenire ad un Accordo culturale, di cui entrambi i Paesi sentivano la necessità sia per i rapporti di amicizia tra loro esistenti, sia per la presenza in Cile di una importante collettività italiana. I benefici ed il rafforzamento dei vincoli bilaterali che dovrebbero scaturire dall'applicazione dell'Accordo sono stati determinanti nel superare le difficoltà inizialmente manifestatesi, e cioè il problema del riconoscimento in Cile dei titoli di studio rilasciati dai nostri istituti scolastici ivi operanti. Tale problema è stato infatti avviato a soluzione, in quanto con l'articolo 2 le Parti si sono impegnate a promuovere il riconoscimento e la validità degli studi e dei titoli di studio ed universitari conseguiti nell'altro Paese.

Come l'articolo 1 chiaramente stabilisce, l'Accordo si propone come fine di promuovere e realizzare le attività che favoriscano la conoscenza reciproca dei patrimoni culturali dei due Paesi e che stimolino la loro cooperazione culturale ed artistica. Trattasi dunque di un articolo di «principi», che trova negli articoli successivi le sue modalità di applicazione.

In particolare, l'articolo 3 è dedicato alla diffusione ed all'insegnamento della lingua di un Paese nel territorio dell'altro; mentre l'articolo 4 favorisce la costituzione e l'attività di istituzioni culturali ed educative, con un cenno particolare agli Istituti scolastici - e del relativo personale - funzionanti nell'altro Paese. Per confermare quanto importante sia per le due Parti l'aspetto linguistico, l'articolo 5 ribadisce

l'impegno a favorirne lo studio ai vari livelli scolastici ed a quello universitario. Lo studio della lingua dell'altro Paese non può andare disgiunto da quello della sua cultura, e di ciò si occupano sia l'articolo 5 che l'articolo 6, quest'ultimo con il fine dichiarato di fornire una corretta visione della storia e della vita politica e sociale di entrambi i Paesi, cui devono contribuire le manifestazioni culturali organizzate reciprocamente dalle due Parti.

Per quanto riguarda l'articolo 7, esso appare costituire uno degli elementi portanti dell'Accordo, in quanto indica, se pur nella forma sommaria propria di tale genere di Accordi, gran parte delle attività in cui è destinata a modularsi la collaborazione culturale tra i due Paesi. Premesso che le due Parti favoriranno ed agevoleranno nei limiti delle loro possibilità l'elaborazione e la messa in atto di programmi e di progetti di collaborazione culturale di reciproco interesse, l'articolo così enumera le attività in cui l'auspicata collaborazione potrà estrinsecarsi: invio di funzionari di alto livello, di docenti, di ricercatori e di esperti, per avviare e porre in atto programmi culturali e progetti specifici; organizzazione di corsi per il perfezionamento e la ricerca nei diversi campi artistici e culturali; invio di professori specializzati nell'area culturale e di professionisti di fama perchè effettuino corsi e conferenze; concessione di borse di studio a candidati selezionati e designati a partecipare a corsi di specializzazione e perfezionamento nei diversi settori culturali; interscambio tra le Parti di informazioni, pubblicazioni e documentazione tecnica; invio, infine, ed interscambio di artisti, scrittori, storiografi, per partecipare a seminari, simposi, conferenze ed altri eventi culturali del genere.

L'articolo 9 prevede la concessione reciproca dalle due Parti del trattamento più

favorevole, nei limiti della propria legislazione, alle persone ed ai gruppi che si recano nell'altro Paese per missioni e attività inquadrate nell'Accordo, trattamento che verrà esteso all'entrata, alla permanenza ed all'uscita delle persone come alla importazione temporanea degli oggetti necessari al compimento di detta attività.

L'articolo 8 precisa che ognuna delle due Parti usufruirà nel territorio dell'altra, per le opere letterarie, artistiche, musicali, e via di seguito, protette nel proprio territorio, della stessa protezione concessa dall'altra Parte nel proprio territorio allo stesso tipo di opere, indipendentemente da quanto previsto in materia dagli accordi e dalle

convenzioni internazionali sottoscritte dalle due Parti.

Gli altri articoli dell'Accordo hanno carattere rituale.

In particolare, l'articolo 12 stabilisce che l'Accordo sarà ratificato secondo le norme costituzionali e legali vigenti in ognuno dei due Paesi ed entrerà in vigore trenta giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica; l'articolo 13, infine, precisa che l'Accordo avrà durata illimitata, e potrà essere denunciato in qualsiasi momento da ognuna delle due Parti con un preavviso di sei mesi (trattasi di una clausola che, con variazioni nella portata del preavviso, è di regola inserita in tutti gli Accordi del genere).

RELAZIONE TECNICA

Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'Accordo culturale con il Cile sono riconducibili alla applicazione dei seguenti articoli:

ARTICOLO 2

Per l'esame delle questioni connesse al riconoscimento dei titoli di studio sono previste a Santiago del Cile delle riunioni annuali tra esperti. Sulla base di precedenti accordi, dette riunioni avranno luogo a decorrere dal 1992.

Nell'ipotesi di una delegazione italiana composta da tre persone e di una visita della durata di sei giorni, gli oneri sono quantificabili come segue:

a) pernottamento (lire 180.000 al giorno × 6 giorni × 3 persone)	L.	3.240.000.
b) diarie ridotte di un terzo (\$ 110 = lire 148.000 al giorno × 6 giorni × 3 persone = lire 2.664.000 - lire 888.000)	»	1.776.000
c) biglietto aereo A/R Roma-Santiago lire 4.800.000 × 3 persone	»	<u>14.400.000</u>
TOTALE ...	L.	19.416.000

ARTICOLO 4

Si prevede la concessione di un contributo annuale alle scuole italiane in Cile ammontante a lire 5.000.000 per i primi due anni di attuazione dell'Accordo ed a lire 10.000.000 per gli anni successivi.

ARTICOLO 7

Punti a) e f)

Relativamente allo scambio di visite di docenti e ricercatori, vale il principio secondo cui le spese di viaggio sono a carico del Paese di appartenenza e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ospitante.

Per quanto concerne le visite di cileni in Italia, sulla base di analoghe esperienze, si prevede che il nostro Paese possa ospitare due docenti cileni per un periodo di quindici giorni, con un onere così quantificabile:

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

spesa giornaliera per vitto e alloggio (lire 150.000 × 15 giorni × 2 persone)	L.	4.500.000
spesa assicurativa (lire 100.000 × 2 persone) ..	»	200.000
		<hr/>
TOTALE ...	L.	4.700.000

Si prevede inoltre che l'Italia possa inviare in Cile due docenti o ricercatori italiani per una visita ciascuno. Gli oneri relativi, limitati alle spese di viaggio, sono i seguenti:

biglietto aereo A/R Roma-Santiago (lire 4.800.000 × 2 persone)	L.	9.600.000
---	----	-----------

Punto b)

La spesa concerne la partecipazione di due docenti cileni ai corsi estivi di perfezionamento nella lingua italiana della durata di tre settimane organizzati ogni anno dall'Università per stranieri di Perugia. L'onere è stato quantificato sulla base di una convenzione esistente tra la suddetta Università ed il Ministero della pubblica istruzione:

spese di iscrizione (lire 200.000 × 2 persone) .	L.	400.000
spese di vitto e alloggio (lire 110.000 × 21 giorni × 2 persone)	»	4.620.000
		<hr/>
TOTALE ...	L.	5.020.000

Punti c) ed e)

Si prevedono spese di soggiorno per una breve visita della durata di otto giorni di una personalità straniera nel campo dell'informazione e della cultura:

spesa giornaliera per vitto e alloggio in albergo di 1 ^a categoria (lire 320.000 × 8 giorni × 1 persona) .	L.	2.560.000
--	----	-----------

Punto d)

Relativamente alla concessione di borse di studio a studenti cileni, si prevede di concedere venti borse di studio della durata di dodici mesi; i relativi oneri sono quantificabili come segue:

borsellino mensile (lire 1.200.000 × 20 persone × 12 mesi)	L.	288.000.000
biglietto aereo A/R Roma-Santiago (lire 4.800.000 × 20 persone)	»	96.000.000
spese notarili (lire 350.000 × 20 persone)	»	7.000.000
spese di assicurazione (lire 500.000 × 20 persone)	»	10.000.000
		<hr/>
TOTALE ...	L.	401.000.000

Punti *i)*, *j)*, *l)*, *m)* ed *n)*

Per favorire l'organizzazione di mostre d'arte e di attività artistiche nel settore della musica, della letteratura, eccetera, si ritiene che il nostro Paese debba sostenere un onere così quantificabile:

iniziative nel settore del cinema	L.	5.000.000
iniziative in campo musicale	»	15.000.000
spese relative all'organizzazione di mostre all'estero, così suddivise:		
trasporto materiale espositivo	»	16.500.000
preparazione catalogo mostra	»	9.000.000
assicurazione	»	4.500.000
TOTALE ...		L. 50.000.000

Le spese predette, evidenziate su base annua, hanno tutte carattere continuativo e decorrono dal 1992; è fatta eccezione per i punti *c)* ed *e)* i cui oneri decorrono dal 1993. Detta previsione viene formulata sulla base delle esperienze riscontrate negli Accordi ratificati in precedenza.

Gli scambi e le iniziative previste nei punti *c)*, *g)*, *h)* e *k)* dell'articolo 7 non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto si prevede che esse siano effettuate sulla base di intese dirette tra le istituzioni interessate dei due Paesi (università, regioni, enti privati, eccetera).

Riepilogo oneri articolo 7:

	1992	1993	1994
Punti <i>a)</i> ed <i>f)</i>	14.300.000	14.300.000	14.300.000
Punto <i>b)</i>	5.020.000	5.020.000	5.020.000
Punti <i>c)</i> ed <i>e)</i>	-	2.560.000	2.560.000
Punto <i>d)</i>	401.000.000	401.000.000	401.000.000
Punti <i>i)</i> , <i>j)</i> , <i>l)</i> , <i>m)</i> ed <i>n)</i>	50.000.000	50.000.000	50.000.000
TOTALE ...		470.320.000	472.880.000

ARTICOLO 11

Si prevede la creazione di una Commissione mista che, incaricata di esaminare i problemi posti dall'applicazione dell'Accordo, si riunirà almeno ogni tre anni alternativamente in Cile ed in Italia. La prima di dette riunioni avrà luogo a Santiago del Cile nel 1993 e, pertanto, nell'ipotesi di una delegazione italiana, composta da un capo delegazione, un funzionario ed una segreteria, e di una missione della durata di cinque giorni, si può prevedere un onere così quantificabile:

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

a) pernottamento per un capo delegazione (lire 220.000 × 5 giorni)	L.	1.100.000
pernottamento per un funzionario ed una segretaria (lire 180.000 × 2 persone × 5 giorni)	»	1.800.000
b) diaria ridotta di un terzo per un capo delegazione ed un funzionario (\$ 110 = lire 144.000 al giorno × 5 giorni × 2 persone = lire 1.440.000 - lire 480.000)	»	960.000
diaria ridotta di un terzo per una segretaria (\$ 97 = lire 127.000 al giorno × 5 giorni = lire 635.000 - lire 211.000)	»	424.000
c) biglietto aereo A/R Roma-Santiago × 2 persone (un funzionario ed una segretaria) in classe economica lire 480.000 × 2 persone	»	9.600.000
biglietto aereo A/R Roma-Santiago per il capo delegazione in prima classe	»	8.600.000
TOTALE ...	L.	22.484.000

In conclusione, l'onere finanziario complessivo risultante a carico del bilancio dello Stato nel triennio 1992-1994 è il seguente:

	1992	1993	1994
Articolo 2	19.416.000	19.416.000	19.416.000
Articolo 4	5.000.000	5.000.000	10.000.000
Articolo 7	470.320.000	472.880.000	472.880.000
Articolo 11	-	22.484.000	-
TOTALE ...	494.736.000	519.780.000	502.296.000

in cifra tonda:

lire	495.000.000	520.000.000	503.000.000
------------	-------------	-------------	-------------

L'onere di lire 503.000.000 ha carattere continuativo a decorrere dal 1994.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 18 aprile 1991.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 495.000.000 per l'anno 1992, in lire 520.000.000 per l'anno 1993 ed in lire 503.000.000 annue a decorrere dal 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di Accordi internazionali».

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE TRA IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CILE

Servizio del Contenzioso Diplomatico
dei Trattati e degli Affari Legislativi

per copia conforme



R. Galanti

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, convinti che i rapporti culturali fra i due Paesi debbano meritare la massima attenzione ed il trattamento più favorevole; considerato il profondo legame fra Essi esistente, e tenendo presente che lo stimolo culturale deve proiettarsi come beneficio reciproco e della comunità spirituale di cui fanno parte; animati dal proposito di mettere a disposizione tutti i mezzi possibili per una migliore conoscenza reciproca, per più stretti contatti e per una più ampia cooperazione nel settore culturale; e in conformità col disposto dell'Accordo Quadro di Cooperazione Economica, Industriale, Scientifico-Tecnologica, Tecnica e Culturale sottoscritto a Santiago l'8 novembre 1990, in particolare con quanto stabilito all'articolo XIV; hanno deciso di concludere il seguente Accordo Culturale:

Art. 1. - Il presente Accordo ha come fine di promuovere e realizzare attività che favoriscano la conoscenza reciproca delle culture di entrambi i Paesi.

I due Paesi svilupperanno detta conoscenza reciproca mediante attività di cooperazione nel campo culturale, artistico e educativo.

Allo stesso tempo, di comune accordo e nella misura delle proprie disponibilità, favoriranno le attività di Istituzioni Culturali, quali Centri, Associazioni, Corporazioni e Fondazioni.

Tali Istituzioni godranno delle necessarie facilitazioni per il loro funzionamento, nel rispetto delle norme vigenti nello Stato dove esse operano.

Art. 2. - Le Parti contraenti promuoveranno il mutuo riconoscimento e la validità degli studi e dei titoli di studio della scuola primaria e secondaria di I e II grado italiana - ciclo base e secondario della scuola cilena - nonché dei titoli accademici rilasciati dalle Istituzioni scolastiche ed universitarie statali o legalmente riconosciute dallo Stato, ottenuti sia dai propri connazionali che dai cittadini dell'altra Parte contraente, al fine del proseguimento degli studi e dell'esercizio della professione, nell'osservanza in questo caso di quanto prescritto dalla legislazione interna di ciascun Paese in ordine al possesso di requisiti non scolastici e/o accademici.

Le norme che disciplinano le misure e le condizioni di

applicazione di detto riconoscimento saranno elaborate da una Sottocommissione di esperti nel quadro della Commissione Mista prevista dall'Articolo 11 del presente Accordo. Tali norme faranno oggetto di un Accordo speciale fra le Parti contraenti.

Art. 3. - Le Parti contraenti si impegnano a favorire quelle iniziative che, nel rispetto della legislazione interna, promuovano e sviluppino la conoscenza, la diffusione e l'insegnamento della lingua dell'altro Paese nel proprio ambito nazionale.

Art. 4. - Le Parti contraenti favoriranno la costituzione, il funzionamento e lo sviluppo nel proprio territorio di Istituzioni culturali ed educative dell'altro Paese.

In particolare, le Parti contraenti si impegnano a prendere in esame la situazione degli Istituti scolastici dell'altro Paese funzionanti nel proprio territorio, e del relativo personale, al fine di pervenire ad un Accordo speciale.

Art. 5. - Le Parti contraenti si impegnano a favorire lo sviluppo dello studio della lingua spagnola e della lingua italiana nell'insegnamento a livello elementare, medio e universitario dei rispettivi Paesi. A questo riguardo il Governo del Cile studierà la possibilità di ampliare l'insegnamento della lingua e della cultura italiana nell'educazione a livello medio nonché a livello universitario, in corrispondenza a quanto previsto nell'ordinamento italiano per l'insegnamento della lingua spagnola nelle istituzioni scolastiche di livello medio nonché a livello universitario.

Art. 6. - Le due Parti favoriranno la reciproca diffusione delle rispettive culture nell'insegnamento a livello scolastico ed universitario, al fine di fornire una corretta visione della storia e della vita, politica e sociale di ciascuno dei due Paesi.

Inoltre le due Parti promuoveranno l'organizzazione di manifestazioni della cultura dell'altra Parte, come mezzo per contribuire ad una migliore conoscenza dei rispettivi Popoli.

Art. 7. - Le Parti contraenti faciliteranno

reciprocamente:

a. lo scambio di funzionari di alto livello, docenti, ricercatori ed esperti, allo scopo di avviare e porre in atto programmi culturali e progetti specifici;

b. l'organizzazione di corsi per perfezionamento e ricerca nei diversi campi artistici e professionali;

c. l'invio di professori specializzati nell'area culturale e di professionisti di fama per effettuare corsi e conferenze;

d. la concessione di borse per studi, perfezionamento, specializzazione e ricerche nei diversi settori dell'area culturale a candidati debitamente selezionati;

e. la visita di personalità del mondo dell'educazione, della cultura e della comunicazione;

f. la realizzazione di missioni di conferenzieri e di complessi artistici;

g. la cooperazione fra Biblioteche, Archivi e Musei e il rafforzamento dei servizi di scambio bibliografico e di documenti;

h. l'importazione e la divulgazione di libri, riviste, microfilms, microschede, pubblicazioni letterarie ed artistiche, così come di altri mezzi di diffusione culturale;

i. l'importazione e la presentazione, senza carattere commerciale, di pellicole educative, documentari e di interesse culturale, di dischi, nastri magnetici ed altre forme di riproduzione sonora visuale;

j. l'importazione e la presentazione di opere e oggetti destinati a esposizioni di carattere artistico ed educativo;

k. gli scambi nel settore radiofonico e della televisione aventi carattere culturale;

l. la realizzazione di mostre di arte, di libri, architettoniche, ecc.

m. lo scambio di partiture musicali e di opere letterarie e artistiche;

n. l'organizzazione di rassegne cinematografiche e lo scambio di informazioni e di documentazione.

Questi scambi verranno effettuati mediante contatti diretti tra le Amministrazioni e tra le Istituzioni di carattere educativo e culturale.

Oltre agli scambi di persone, potranno aver luogo scambi di attrezzature e di altri materiali richiesti dalle diverse forme di cooperazione.

Art. 8. - Le opere letterarie artistiche, musicali, drammatiche, liriche, folkloristiche, cinematografiche, radiofoniche, televisive, e le altre opere di natura analoga protette dalla legislazione sulla proprietà intellettuale di una delle Parti contraenti, usufruiranno, nel territorio sotto la giurisdizione dell'altra Parte, della protezione che la legislazione di quest'ultima concede a questo tipo di opere, senza pregiudizio di quanto stabilito negli Accordi o Convenzioni internazionali che le due Parti abbiano sottoscritto.

Art. 9. - Le Parti contraenti offriranno il trattamento più favorevole, compatibile con le rispettive legislazioni, alle persone o gruppi che si rechino nell'altro Paese per missioni o attività inquadrata nel presente Accordo Culturale, tanto in ciò che si riferisce all'entrata, alla permanenza o all'uscita delle persone quanto all'importazione temporanea degli oggetti necessari al compimento della missione o dell'attività.

Art. 10. - I Governi delle Parti contraenti si impegnano a mantenere una stretta collaborazione fra le proprie Amministrazioni, al fine di impedire e reprimere il traffico illegale di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione secondo la legislazione sulla proprietà intellettuale, documenti e altri oggetti di valore storico.

Art. 11. - Per dare concreta applicazione al presente Accordo, le due Parti hanno deciso l'istituzione di una Commissione Mista incaricata di esaminare il progresso della cooperazione culturale e di concretizzare programmi esecutivi pluriennali, che si riunirà alternativamente nelle Capitali dei due Paesi ogni tre anni.

Art. 12. - Il presente Accordo entrerà in vigore 30 giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica, una volta ottemperato ai requisiti costituzionali previsti dagli ordinamenti di ciascuna delle due Parti.

Art. 13. - Il presente Accordo avrà durata illimitata. Ciascuna delle Parti potrà denunciarlo in qualunque momento per via diplomatica.

La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la notifica all'altra Parte contraente, e non inciderà sull'esecuzione dei programmi concordati durante il periodo di vigenza dell'Accordo, salvo che entrambe le Parti decidano diversamente.

Fatto a Roma il 18 aprile 1991, in due originali in lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DEL CILE

